



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE V – Servizio I

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO
FERROVIARIO IN VIA DEI PIANI DI MONTE SAVELLO
IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO
AL Km 24+022 DELLA LINEA FERROVIARIA
ROMA-VELLETRI
(CUP D11B10001910004)

**Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento per la
Sicurezza in fase di Esecuzione
SCHEMA DI CONTRATTO**

CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Rep. n.

Città metropolitana di Roma Capitale

del

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO IN VIA DEI PIANI DI MONTE SAVELLO IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM 24+022 DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA-VELLETRI”

C.I.G.

= IMPORTO € OLTRE I.V.A. =

L’anno duemila....., addì del mese di nella residenza Comunale, innanzi a me **Dott.ssa Daniela URTESI**, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa , nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente, ai sensi dell’art. 97 comma 4, lett. c) del D.Lgs 18/08/200 n. 267, senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- **Ing. Filippo VITTORI**, nato a Roma il 07/05/1955, nella sua qualità di dirigente del Settore V del Comune di Albano Laziale (Rm), il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del suddetto Comune avente sede in Piazza della Costituente n. 1, codice fiscale 82011210588, che nel seguito del presente contratto verrà anche chiamato, per brevità, “Comune” o “Stazione Appaltante”;

- **Ing./Arch.**, nato a (.....)
il, codice fiscale, e
residente a (.....) in Via..... n.,
c.a.p., in qualità di libero professionista ***[oppure in caso di
RTI: di capogruppo-mandatario del R.T.I. costituito, con atto rep del
..... a rogito del Dott., tra (inserire le generalità ed il
codice fiscale del mandatario e dei mandanti) [oppure, nel caso di società di
ingegneria: in qualità di della società
codice fiscale, partita IVA, iscritta alla
CCIAA di al n, domiciliato per la carica presso la
sede della suddetta società sita a in via]***
parte che nel contesto del presente atto potrà essere chiamata, per brevità, anche
“affidatario” o “tecnico incaricato” o “professionista incaricato”;

PREMESSO CHE

- a) che con Determina Dirigenziale n. del, a
seguito di gara con procedura e con il criterio
..... è stato affidato all’ing./arch.
l’incarico professionale relativo alla “.....”
.....”
- b) con verbale prot del, ai sensi dell’art.
19 – comma 2 – del D.M. n. 49/2018, il R.U.P. ha dato avvio all’esecuzione
anticipata del contratto; ***[se ricorre questa fattispecie]***
- c) ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 si rende necessario stipulare il
contratto in relazione all’affidamento in oggetto, essendo trascorso il termine
dilatatorio previsto dal comma 9 del citato art. 32; ***[oppure: non essendo***

necessario attendere il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 ricorrendo le condizioni di cui al comma 10 – lett..... del medesimo art. 32]

d) in relazione all'affidatario del servizio è stata effettuata la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui all'art. 80 ed all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

e) con la firma del presente contratto l'affidatario dichiara:

e.1) di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario Generale i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Albano Laziale;

e.2) di accettare e di impegnarsi a rispettare il Patto di Integrità approvato dal Comune di Albano Laziale con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 21/11/2018 che, debitamente sottoscritto viene allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012).

e.3) di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento" adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta Comunale n. 200 del 27/10/2016 reperibile sul sito internet del Comune www.comune.albanolaziale.rm.it sezione "Albo pretorio/Delibere" e di impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

e.4) di impegnarsi a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

f) l'ing. Filippo Vittori, nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto, dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

si stipula e si conviene quanto segue

Art. 1 – Premesse - Oggetto dell'incarico

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2) Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune di Albano Laziale, come sopra rappresentato, conferisce all'affidatario, che accetta sottoscrivendo il presente contratto, l'incarico professionale di Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di *“Realizzazione del sottopasso ferroviario in via dei Piani di Monte Savello in corrispondenza del passaggio a livello al km 24+022 della linea ferroviaria Roma-Velletri”*.
L'importo complessivo del progetto è pari ad € (euro)
ed è finanziato con

Art. 2 – Norme regolatrici del contratto

- 1) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte

integrante e sostanziale:

a) i documenti di gara;

b) il Capitolato Prestazionale;

c) le polizze di garanzia previste dal D. Lgs. n. 50/2016;

d) l'offerta, sia tecnica che economica, presentata dall'affidatario, completa di tutti i relativi allegati; *[nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'OEPV]*

e) il Patto di Integrità approvato con Delibera di G.C. n. 216 del 21.11.2018;

2) Le parti dichiarano che i documenti sopra elencati, dalla lettera b) alla lettera e), vengono materialmente allegati al presente contratto e sottoscritti digitalmente con esso.

3) L'incarico dovrà essere espletato in ossequio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 ed alle disposizioni ad esso correlate, al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 - per la parte ancora vigente – al D.M. n. 49/2018, ai C.A.M. di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016, alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alle norme e disposizioni, sia legislative che regolamentari, comunque applicabili all'incarico professionale conferito ed alle opere da progettare e realizzare.

4) Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti comunque applicabili ai servizi oggetto dell'affidamento disposto con il presente contratto.

5) Il professionista incaricato dovrà svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera in conformità a quanto precisato dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. *[In caso di RTI o*

società di Ingegneria, va indicato li nominativo del tecnico incaricato delle attività di coordinamento nonché il nominativo del/dei tecnici che svolgeranno le funzioni di CSP e CSE]

6) Il presente contratto si riferisce all'affidamento di prestazioni di natura intellettuale e pertanto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è prevista la redazione del DUVRI e l'ammontare degli oneri della sicurezza per i per rischi interferenti è pari ad euro 0,00 (zero/00).

7) Le variazioni e/o addizioni al presente contratto sono disciplinate dalle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 con particolare riguardo all'art. 106.

Art. 3 - Svolgimento dell'incarico

1) L'incarico dovrà procedere in stretto coordinamento con il funzionario incaricato come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nonché con il Dirigente del Settore V del Comune, secondo le esigenze e le direttive impartite dallo stesso Comune.

2) Nello svolgimento delle attività e nella redazione degli elaborati tecnico/progettuali/amministrativi dovranno essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari specificatamente emanati in materia. Qualora la normativa di riferimento dovesse subire modifiche nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'affidatario dovrà provvedere all'adeguamento dei suddetti elaborati, concordando preventivamente eventuali oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 4 - Consegna degli elaborati – termini per lo svolgimento dell'incarico

1) Dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Comune, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per l'espletamento dell'incarico, copie in numero adeguato in relazione al contenuto degli elaborati

tecnici/progettuali/documentali/amministrativi prodotti dal professionista incaricato secondo le disposizioni della legislazione e della normativa che regola la materia oggetto dell'incarico L'affidatario, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Comune copia in formato digitale su CD ROM, pronto per la riproduzione ed in formato protetto, degli elaborati progettuali in formato *.dwg, *.doc, *.xls, *.pdf .

2) L'esecuzione del servizio decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, cui all'art. 19 del D.M. n. 49/2018, e fino all'emissione del certificato di collaudo dei lavori di *“Realizzazione del sottopasso ferroviario in via dei Piani di Monte Savello in corrispondenza del passaggio a livello al km 24+022 della linea ferroviaria Roma-Velletri”*.

Articolo 5 – Importo contrattuale, modalità di fatturazione, pagamenti, cessioni di credito

1) Il corrispettivo per l'incarico di cui al precedente art. 1 ammonta a complessivi € (euro), al netto dell'IVA e degli oneri accessori. Il corrispettivo risulta così articolato:

1.1) direzione dei lavori, compresa misurazione e contabilità nonché la redazione degli atti conclusivi della contabilità e dell'appalto: € (euro);

1.2) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: € ... (euro).

2) I compensi di cui sopra si intendono fissi e non soggetti a rivalutazione se non nei casi espressamente previsti dalla legge. L'importo di cui al comma 1 è comprensivo di tutte le eventuali prestazioni accessorie nonché di ogni altro compenso spettante all'affidatario il quale non potrà null'altro pretendere, né

nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale estranea al rapporto d'opera professionale.

3) Il compenso su indicato verrà corrisposto all'affidatario a conclusione delle singole fasi in cui si articola il servizio ed a seguito dell'approvazione dei relativi elaborati tecnico/documentali/amministrativi.

4) Il compenso di cui ai precedenti punti 1.1) ed 1.2) verrà corrisposto in corso d'opera in misura pari all'80% (ottanta per cento) delle quote proporzionalmente corrispondenti all'avanzamento dei lavori. La relativa rata di saldo verrà corrisposta ad avvenuta approvazione degli atti contabili finali dell'appalto.

5) La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le parti danno atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 66 /2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014 e del D.M. n.55/2013, che il codice univoco ufficio per la ricezione delle fatture elettroniche, inerente al presente contratto è il seguente: NCXBF6.

6) I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

7) L'Affidatario dichiara che il Sig. nato a il C.F. è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto ed a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal

Comune (gli atti da cui risulta tale designazione, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto).

8) La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Comune.

9) I termini di verifica delle prestazioni ed i termini di pagamento del corrispettivo sono quelli indicati dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. coordinati con le disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 e del D.M. n 49/2018. Il pagamento del corrispettivo è comunque subordinato alla verifica della sussistenza del requisito di regolarità contributiva in capo all'Affidatario ed all'eventuale applicazione delle disposizioni dell'art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016.

10) È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 - comma 13 - del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, nel rispetto delle condizioni stabilite nelle citate norme.

11) In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al comune per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

12) È facoltà dell'affidatario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Art. 6 - Penali per ritardi

1) Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente contratto o di quelli convenuti e/o assegnati sia dal R.U.P. che dal Dirigente per lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico comporta il diritto del Comune ad

applicare una penale pari ad € 70 (euro settanta/00) per ogni giorno di ritardo.

La penale complessiva non potrà comunque eccedere il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto di cui al precedente art. 4, comma 1.

2) Verificandosi un ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, il Comune ha la facoltà di applicare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 9. È comunque fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno conseguente ai ritardi di cui sopra .

3) Per motivi validi e giustificati, il Comune potrà concedere proroghe agli adempimenti su motivata richiesta dell'affidatario da presentarsi prima della scadenza dei termini connessi allo svolgimento delle singole fasi/attività previste nel servizio.

ART. 7 - Assistenza tecnica del Comune

1) Il Comune si impegna a fornire all'affidatario tutto quanto in proprio possesso ed utile allo svolgimento del servizio affidato.

2) Il Comune si impegna, inoltre, a garantire il rapporto con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il R.U.P., il Dirigente del Settore e/o i funzionari ed i tecnici all'uopo incaricati.

Art. 8 - Obblighi dell'Affidatario

1) L'incarico di cui al presente contratto dovrà essere svolto nel rispetto della vigente normativa tecnica relativa al tipo di prestazioni professionali oggetto del presente disciplinare.

2) L'affidatario è obbligato a svolgere tutti i compiti, nessuno escluso, a lui attribuiti dalla legge in relazione all'incarico professionale disposto con il presente contratto, con particolare riguardo a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 ed alle norme ad esso correlate, al D.P.R. n. 207/2010 – per la parte

ancora vigente – al D.M. n. 49/2018 ed al D. Lgs. n. 81/2008.

3) Gli elaborati tecnico/progettuali/amministrativi connessi all'incarico dovranno essere redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed alle indicazioni nazionali e regionali in materia e dovranno essere sufficientemente dettagliati.

4) L'affidatario si impegna a sottoscrivere gli elaborati progettuali ed i documenti tecnico/progettuali/amministrativi prodotti nel corso dell'espletamento dell'incarico e/o comunque previsti dalla vigente legislazione in materia in conformità alle previsioni di legge.

5) L'affidatario è obbligato, inoltre :

a) a partecipare agli incontri, riunioni, presentazioni pubbliche, sopralluoghi, eccetera promossi dal Comune di Albano Laziale e/o da altri Enti/Organismi coinvolti nella procedura di cui all'art. 1;

b) a curare i necessari contatti con gli Enti, Organi, Uffici locali, eccetera (comunque denominati) per il rilascio di pareri, autorizzazioni, documentazione, atti d'assenso comunque denominati e quanto altro necessario durante tutto lo svolgimento dell'incarico;

c) a rendersi disponibile, ogni volta che il Comune lo richieda, ad uno scambio di informazioni, notizie, pareri anche telefonicamente o a mezzo di posta elettronica.

6) Per lo svolgimento dell'incarico, l'affidatario potrà accedere alla documentazione in possesso del Comune e dovrà partecipare agli incontri con la struttura comunale.

7) In caso di modifiche che dovessero essere apportate, in sede di verifica e/o di validazione, alle opere già progettate ed ai correlati elaborati

tecnico/progettuali, il tecnico incaricato sarà tenuto ad apportare anche tutte le correlate modifiche che si rendessero necessarie sia ai suddetti elaborati che al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 ed al Fascicolo di cui all'art. 91, comma 1 – lett.b), del medesimo decreto legislativo..

Art. 9 - Inclusione ed esclusioni

1) Oltre agli oneri relativi alle funzioni ed alle incombenze previste dalla legge in capo all'affidatario per effetto delle attività affidate con il presente disciplinare, nel corrispettivo di cui all'articolo 4 sono compresi :

- a) le spese per viaggi e missioni;
- b) l'onere per i necessari incontri , contatti con gli Enti, Organi ed Uffici locali ecc. in particolare con il Comune, l'Amministrazione comunale durante lo svolgimento dell'incarico;
- c) le spese per vitto ed eventuale alloggio;
- d) qualunque altra spesa necessaria per eseguire l'incarico come richiesto e per predisporre gli elaborati progettuali, tecnico/amministrativi, le pratiche, le documentazioni, le istanze e quanto altro necessario ad acquisire i pareri , i nulla-osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, propedeutici e/o necessari allo svolgimento dell'incarico stesso.

2) Non sono compresi nel corrispettivo sopra indicato, ma restano a carico del Comune, l'I.V.A. – nella misura fissata dalla legge – e gli oneri assicurativi e previdenziali.

Art. 10 - Risoluzione del contratto disciplinare di incarico

1) Il presente contratto potrà esser risolto nelle forme previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e nelle ipotesi di cui alla legge n. 136/2010, nonché in ogni

altra ipotesi prevista dalla legge.

2) Ai sensi dell'art. 108 - comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:

2.1) colpa grave o dolo nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

2.2) frode nell'esecuzione del servizio;

2.3) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra l'Affidatario;

2.4) inadempimento alle disposizioni impartite dal R.U.P.;

2.5) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio affidato;

2.6) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

2.7) perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi affidati, quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione e/o per svolgere i servizi affidati;

2.8) in caso di reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;

2.9) qualora a carico dell'affidatario venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia, ovvero il Prefetto fornisca informazioni dal valore interdittivo;

2.10) applicazione di penali per un importo complessivo che ecceda il limite del 10% dell'importo del contratto;

2.11) qualora, senza giustificato motivo, per più di due volte consecutive, ovvero di tre volte anche non consecutive, l'Affidatario non si presenti agli incontri di consultazione o di coordinamento previsti o non provveda ad adempiere alle richieste dell'Amministrazione dopo una semplice sollecitazione scritta da parte dell'Amministrazione stessa;

2.12) ritardi nell'espletamento delle attività oggetto dei servizi affidati con il presente contratto che eccedano i limiti fissati nel contratto stesso;

3) Il Comune ha diritto, altresì, di recedere in qualunque tempo dal presente atto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 D. Lgs. n. 50/2016 nonché, senza necessità di motivazione, ai sensi dell'articolo 2237 del codice civile ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi il tecnico incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

4) Sono comunque fatti salvi i diritti del Comune di rivalersi sull'affidatario per qualsiasi danno derivante dal ritardo nell'esecuzione dell'incarico o dal mancato deposito della documentazione richiesta.

Art. 11 –Garanzia Definitiva

1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario - ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 - ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. del rilasciata dalla Compagnia, agenzia di, per un importo pari ad € (euro) pari al% dell'importo del contratto. *[eventualmente aggiungere: beneficiando delle riduzioni previste dal combinato disposto dell'art. 103, comma 1, e dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto (specificare i motivi che*

danno diritto alla riduzione)]

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto. Subappalto

- 1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 2) Il professionista incaricato non può subappaltare le attività professionali oggetto del presente affidamento. Egli, per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, potrà avvalersi, nei limiti fissati dalla legge, di collaboratori di sua fiducia del cui operato risponderà pienamente nei confronti del Comune di Albano Laziale, restando unico responsabile nei confronti del Comune e dei terzi e sollevando , fin da ora, il Comune stesso da qualsiasi rapporto e/o obbligo, anche di natura economica, con i suddetti collaboratori .
- 3) I documenti tecnico/progettuali/amministrativi, le istanze, eccetera potranno essere sottoscritte unicamente dal tecnico incaricato e non potranno essere sottoscritte dai collaboratori di cui al precedente punto 2) i quali, pur se in possesso dei requisiti di legge, non potranno assumere funzioni aventi rilevanza di legge (progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, eccetera) in assenza di un formale incarico conferito dal Comune.

Art. 13 – Domicilio dell’Affidatario

- 1) Per tutte le notificazioni ufficiali relative al presente contratto l'affidatario, a tutti gli effetti di legge, elegge il proprio domicilio in Albano Laziale, presso

Art. 14 – Controversie

- 1) L'affidamento del servizio oggetto del presente contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana. Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione dell'incarico o alla sua risoluzione, si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro di competenza è quello di Velletri. È esclusa la

competenza arbitrale.

Art. 15 – Incompatibilità ex dipendenti comunali

1) L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53 - comma 16 ter - del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

2) L'affidatario, con la firma del presente contratto, dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con amministratori, il Segretario Generale, i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Albano Laziale e, pertanto, di non essere in situazione di conflitto di interessi.

Art. 16 - Adempimenti in materia antimafia

(Caso 1 – contratti di importo inferiore ad € 150.000,00)

1) Per la stipula del presente contratto non si rende necessario acquisire la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3 – lettera e), del D. Lgs. n. 159/2011 in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 150.000,00. In ogni caso, con nota acquisita al protocollo del Comune in data al n, l'affidatario ha dichiarato, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 ed ai sensi dell'art. 80 del Codice, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

(Caso 2 – contratti di importo superiore ad € 150.000,00 ed inferiore alla

soglia comunitaria – comunicazione antimafia)

1) Ai sensi dell'art. 88 - comma 1 - del D. Lgs. n. 159/2011, mediante consultazione della B.D.N.A., è stata acquisita, nei confronti dell'affidatario, comunicazione antimafia liberatoria.

[in alternativa]

1) Ai sensi dell'art. 88 - comma 1 - del D. Lgs. n. 159/2011, si è proceduto a consultare, nei riguardi dell'affidatario, la B.D.N.A. ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia. Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 88, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011 è stata acquisita comunicazione antimafia liberatoria, rilasciata dal Prefetto ai sensi dell'art. 88, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, assunta al protocollo del Comune in data al n

[in alternativa]

1) Ai sensi dell'art. 88 - comma 1 - del D. Lgs. n. 159/2011, si è proceduto a consultare, nei riguardi dell'affidatario, la B.D.N.A. ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia. Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 88, comma 2, del D. Lgs. n. 159/2011 ed essendo decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 88, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011 si procede alla stipula del presente contratto in assenza di comunicazione antimafia ai sensi del comma 4 bis del medesimo art. 88. In ogni caso, con nota assunta al protocollo del Comune in data al n, l'affidatario ha autocertificato, nei modi e nelle forme di legge ed ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. *[in questo caso nel contratto sono inserite le clausole risolutive di cui ai commi seguenti]*

2) L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ex art. 1456 C.C., nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico del medesimo affidatario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2001 e successivi aggiornamenti o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

3) L'affidatario, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che nel caso si verificano le ipotesi di cui al comma precedente, il Comune di Albano Laziale recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis e comma 4 ter, del D. Lgs. n. 159/2011.

4) L'affidatario si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subaffidamento, o in eventuali altri subcontratti, ove consentiti dalla legge, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subaffidamento, previa revoca dell'autorizzazione al subaffidamento, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate, dalle competenti autorità, successivamente alla stipulazione del subcontratto, informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

5) La risoluzione contrattuale disposta ai sensi dei commi precedenti del presente articolo lascia impregiudicato il diritto al pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dal Comune.

(Caso 3 – contratti di importo superiore alla soglia comunitaria – informazione antimafia)

1) Ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011 è stata acquisita, nei confronti dell'affidatario, dal Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica

della Documentazione Antimafia, l'informazione antimafia liberatoria assunta al protocollo del Comune in data al n.

[in alternativa]

1) Ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011 è stata richiesta, nei confronti dell'affidatario, al Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, l'informazione antimafia. Essendo spirato, senza alcun riscontro, il termine di cui all'art. 92, comma 2 primo periodo, del medesimo D. Lgs. n. 159/2011 si procede alla stipula del presente contratto in assenza di informazione antimafia avvalendosi della facoltà concessa dal comma 3 del medesimo art. 92. In ogni caso, con nota acquisita al protocollo del Comune in data al n l'affidatario ha autocertificato, nei modi e nelle forme in legge ed ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. *[in questo caso nel contratto sono inserite le clausole risolutive di cui ai commi seguenti]*

2) L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ex art. 1456 C.C., nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico del medesimo affidatario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2001 e successivi aggiornamenti o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

3) L'affidatario, inoltre, dichiara di essere a conoscenza che nel caso si verificano le ipotesi di cui al comma precedente, il Comune di Albano Laziale recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis e comma 4 ter, del D. Lgs. n. 159/2011.

4) L'affidatario si impegna ad inserire negli eventuali contratti di subaffidamento, o in eventuali altri subcontratti, ove consentiti dalla legge, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subaffidamento, previa revoca dell'autorizzazione al subaffidamento, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate, dalle competenti autorità, successivamente alla stipulazione del subcontratto, informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

5) La risoluzione contrattuale disposta ai sensi dei commi precedenti del presente articolo lascia impregiudicato il diritto al pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite dal Comune.

Art. 17 – Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati

1) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003 e del D. Lgs. n. 101/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Albano Laziale, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'Affidatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

2) In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente

correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3) I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

4) Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

5) Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

6) Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

7) I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

8) In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

9) I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

10) I diritti che l'affidatario può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'affidatario ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la

rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

11) Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Albano Laziale con sede in Piazza della Costituente n. 1.

12) I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Albano Laziale al seguente indirizzo: <http://www.comune.albanolaziale.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2971>

13) Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Affidatario esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

14) Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'Affidatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

15) Con separato contratto, da concludersi entro 20 (venti) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'Affidatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

16) In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma

e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 18 - Spese di contratto e trattamento fiscale

1) Il presente contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, dinanzi al Segretario Generale in qualità di Ufficiale rogante.

2) L'affidatario è tenuto a rimborsare, ove dovute, le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione dei documenti di gara.

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa.

4) Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/72 ed al D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto si chiede che la relativa registrazione avvenga a tassa fissa.

Art. 19 - Norme finali e rinvio

1) Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al D. Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente, al D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente, al D.M. n. 49/2018, al D. Lgs. n. 81/2008, al R.D. n. 827/1924 per la parte ancora vigente, alle disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC, alle altre leggi, norme e regolamenti vigenti in materia comunque applicabili all'appalto affidato con il presente contratto, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal R.U.P. e dal Dirigente del Settore e/o dal Responsabile del Servizio.

2) Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara ed

all'offerta dell'affidatario, che – sottoscritti dalle parti – risultano depositati in atti ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia composto da pagine a video, letto alle parti che, a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me lo sottoscrivono in modalità di firma digitale.

Io sottoscritto Segretario Generale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati nel presente atto sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 82/2005 e successive modificazioni.

Il Dirigente Settore

L'Affidatario

Ing. Filippo Vittori (f.to dig.te)

..... (f.to dig.te)

Il Segretario Generale

Dott.ssa. Daniela Urtesi (f.to digitalmente)